



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10986 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Tiziana Ferreri, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo, presso il cui studio in Roma, via Cosseria, 2, ha eletto domicilio;

contro

Cnr - Consiglio nazionale delle ricerche, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Enrico Malandrino;

per l'annullamento

(ric.)

- del bando di concorso del Cnr n. 366.68 pubblicato il 7.8.2018, avente a oggetto l'assunzione di 1 tecnologo di III[^] livello ("Settore tecnologico supporto alla ricerca"), nelle seguenti parti: art. 2, co. 2: "ai fini della partecipazione alla presente

procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso”; art. 3, co. 3: “la domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito CNR nell’area concorsi <https://selezionionline.cnr.it> seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4”; co. 4: “non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione”; co. 7, nella parte in cui si prevede la dichiarazione dei candidati sotto la propria personale responsabilità “di non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, così come previsto dall’art. 2, co. 2 del presente bando”; art. 4 (modalità di presentazione della domanda), nella parte in cui conferma l’impiego esclusivo del sistema on line; art. 5 (esclusione dal concorso), ove si prescrive l’esclusione del candidato in caso di presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 4 nonché in mancanza dei requisiti indicati dall’art. 2, co. 1, lett. da *a*) a *j*) e dall’art. 2, co. 2;

- del provvedimento di esclusione (pervenuto il 6.9.2018) adottato sul rilievo del mancato inoltro della domanda di partecipazione attraverso il sistema telematico;

- della delibera del 23.7.2018 e degli atti successivamente assunti nonché dello stesso bando, se interpretati nel senso di escludere dal computo dei 3 anni di anzianità il servizio prestato presso gli istituti di ricerca delle università;

(mm.aa.)

- dei provvedimenti di ammissione con riserva alla procedura e di valutazione dei titoli, nella parte in cui il punteggio risulta assegnato con riserva;

- della graduatoria di merito definitiva, pubblicata il 21.12.2018, nella parte relativa all’inserimento dell’istante nella posizione n. 61 con riserva e non a pieno titolo,

nonché delle successive rettifiche.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Relatore nella camera di consiglio del 30 aprile 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza, presentata da parte ricorrente, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato (impregiudicata ogni questione in rito e in merito):

- che l'istanza merita adesione, avuto riguardo al numero dei concorrenti (82) inseriti nella graduatoria definitiva (v. artt. 41, co. 4, e 49, co. 3, c.p.a.);

- che la notifica va effettuata con le modalità di seguito precisate (*ex art. 52 c.p.a.*):

a) parte ricorrente curerà la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Cnr dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria del concorso per cui è questione; un sunto dei motivi di impugnazione e le domande formulate (con riferimento sia al ricorso sia al ricorso per motivi aggiunti); l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. *a*);

Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 31.7.2019, con ulteriore termine sino al 10.9.2019 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

P.Q.M.

dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità indicate in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO